

La Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____

r e n d e n o t o

Bando per la concessione di un contributo per la realizzazione del servizio "COSTRUZIONE E PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ, LORO FAMIGLIE E CAREGIVERS NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE"

Codice CUP _____

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 19 della L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo, sulla base di quanto previsto dall'art. 36 bis della L.p. 13/2007, per la realizzazione del servizio "Costruzione e promozione di reti territoriali per persone con disabilità, loro famiglie e caregivers nell'ambito del Territorio Val d'Adige".
2. Dovrà essere garantita continuità del servizio anche per le persone con disabilità attualmente inserite nei "servizi diurni inclusivi" gestiti dalla cooperativa "La Rete", con le modalità e i tempi che saranno valutati e condivisi nel Gruppo di regia di cui all'art. 10 dello schema di convenzione.
3. Le attività da realizzare, che si qualificano come obblighi di servizio pubblico, vengono descritte nello schema di convenzione (Allegato 1.2), parte integrante e sostanziale del presente Bando.
4. Il Servizio oggetto del presente bando si colloca all'interno del sistema dei servizi territoriali di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento (punto 5.1 - Costruzione e promozione di reti territoriali) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020.

Art. 2 – Durata e importo

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione

del progetto, da erogare a titolo di contributo, ammonta a Euro 1.605.000,00 e si riferisce ad un periodo di attività che decorre dall'1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2026.

2. Il contributo è pari all'85% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute e, comunque, nei limiti delle quote di finanziamento di seguito specificate:
 - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 401.250,00
 - anno 2024: euro 535.000,00
 - anno 2025: euro 535.000,00
 - anno 2026 (periodo gennaio-marzo): euro 133.750,00
3. La convenzione è prorogabile per ulteriori due anni previa valutazione del Servizio Welfare e Coesione sociale circa l'andamento del servizio e i bisogni emergenti. L'eventuale proroga è comunicata al soggetto gestore entro il 30 settembre 2025.

Art. 3 – Soggetti proponenti e requisiti

1. La domanda di contributo può essere presentata dai soggetti proponenti che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver ottenuto l'accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per la tipologia di servizio "Servizi territoriali" e per i servizi semiresidenziali dell'area persone con disabilità;
 - b) non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4 – Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 3;
 - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del Regolamento in capo a ciascuna consorziata;
 - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 3.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del

precedente comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti del Comune di Trento, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti del Comune di Trento;
- b) oggetto, ai sensi dell'art. 1;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione;
- f) ulteriori elementi come specificati nel modulo "dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa".

Art. 5 – Partenariato attivo

1. Il Soggetto gestore, individuato per la realizzazione del Servizio, può costituire un partenariato con attori istituzionali e non, pubblici e privati (profit e/o non profit), fermo restando che il Comune di Trento intratterrà ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il Soggetto gestore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, come da modello di cui all'Allegato E, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione delle attività programmate.
3. In sede di valutazione delle proposte progettuali si terrà conto del partenariato e del coinvolgimento attivo nelle attività previste. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione della domanda non viene considerata la partnership.
4. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio delle attività programmate e quelli che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi o comunque dove è prevista una compensazione economica.

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente Bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative temporanee)

via PEC all'indirizzo servizio.welfare@pec.comune.trento.it

entro e non oltre il _____ alle ore 12.00

oggetto: "selezione per servizio Costruzione e promozione di reti territoriali per persone con disabilità, loro famiglie e caregivers nell'ambito del Territorio Val d'Adige"

2. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione, con le modalità precisate al comma successivo:
 - a) le dichiarazioni (Allegato B) sul possesso dei requisiti di partecipazione degli altri soggetti consorziati o che intendono associarsi, in base alle forme di partecipazione come indicate all'art. 4;

- b) il progetto, ripartito in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti a quanto previsto dal documento Valutazione dei progetti (Allegato 1.1 al presente Bando). Dovrà essere presentato su documento formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5 e dovrà essere composto da non più di 30 facciate;
 - c) il piano economico per gli anni di durata del progetto, utilizzando il modello (Allegato C), corredato da una relazione finanziaria illustrativa.
 - d) l'eventuale copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, se la documentazione non è firmata digitalmente;
 - e) l'eventuale copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato capofila e dei soggetti consorziati;
 - f) l'eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa (Allegato D) di cui all'art. 4, comma, 2 sottoscritta dai rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi;
 - g) eventuali schede di adesione di partenariato (Allegato E), come indicato all'art. 5.
3. La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione. Si fa presente che **solo la domanda non deve essere protetta da password** e che la stessa **non deve essere contenuta nella cartella protetta**.

La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Welfare e Coesione sociale a partire

dal giorno _____ fino al giorno _____ alle ore 23.59

pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

- 4. Per la domanda di contributo e la documentazione di cui al comma 2, viene pubblicata in allegato al presente Bando la modulistica editabile, da salvare ed inviare in formato PDF/A non modificabile.
- 5. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.
- 6. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, pertanto le domande non complete di tutti gli allegati non sono ammissibili salvo quanto indicato nei successivi artt. 7 e 8. Rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

Art. 7 - Irricevibilità e inammissibilità della domanda

- 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto da questo articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 1;

- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 6 comma 2 lettere a) b) e c).
 3. Nei casi di mancanza e/o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda si rimanda al successivo art. 8.

Art. 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Comune di Trento si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di richiedere al soggetto proponente:
 - a) chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato riscontro ai chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del precedente comma 1 lettera b, entro il termine assegnato il Comune conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande indicando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti contributo servizio costruzione e promozione di reti territoriali" e inviando le stesse al seguente indirizzo servizio.welfare@pec.comune.trento.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte verranno pubblicate sul sito web nella sezione dedicata al presente Bando.

Art. 9 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. La persona responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza del Comune di Trento.

Art. 10 - Procedimento

1. La persona responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.
2. La valutazione dei progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno n. 2 (due) componenti esperti, nominata dalla Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato dall'art. 6, comma 3, la persona responsabile del procedimento, in seduta pubblica, fissata per il _____ alle ore _____, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.
4. I lavori della Commissione e la formazione della graduatoria dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.

5. Il Comune di Trento si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
6. Il Comune di Trento si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
7. Il Comune di Trento approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web nella sezione dedicata al presente Bando.
8. Il Comune di Trento procederà a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 3 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 4, al fine della stipula della convenzione.
9. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, il Comune di Trento, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
10. La persona responsabile del procedimento in ogni caso comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.

Art. 11 - Valutazione dei progetti

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'Allegato 1.1 al presente Bando.

Art. 12 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, riferite alla realizzazione del Servizio previsto dal presente Bando:
 - a) spese per il personale dipendente impiegato nella realizzazione diretta delle attività che caratterizzano il servizio per il quale, in sede di domanda di contributo e successivamente in sede di rendicontazione, devono essere indicati con riferimento a ciascun operatore la qualifica, il livello di inquadramento, la data di assunzione, le ore settimanali di servizio dedicate alle attività oggetto del presente bando, il costo annuo. Tra dette spese rientrano anche gli eventuali oneri retributivi riferibili agli "esperti per esperienza";
 - b) spese per il coordinamento: in misura massima pari a 38 ore settimanali complessive prestate da un operatore qualificato. Il costo effettivo deve essere esposto in sede di domanda e successivamente in sede di rendicontazione;
 - c) spese per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza, che in sede di presentazione del progetto e di rendicontazione vanno specificatamente identificate, evidenziando le attività da svolgere e svolte;
 - d) rimborso spese per volontari ed esperti per esperienza: l'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai singoli volontari/esperti per esperienza potranno essere rimborsate dal soggetto gestore le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e previste nel piano

economico di progetto alla relativa voce di costo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (articolo 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore);

- e) spese per immobili e attrezzature: spese per la sede operativa, quali a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, spese di pulizia. Se non si tratta di sede ad uso esclusivo per la realizzazione delle attività di progetto, le spese devono essere imputate in quota parte. Sono inoltre ammissibili le spese per l'affitto/canone d'uso di strutture sul territorio (es. palestre, teatri, ecc.) per lo svolgimento dell'attività e le spese per l'acquisto o il noleggio di materiali e piccole attrezzature;
 - f) spese per attività di supervisione/formazione dell'équipe degli operatori nel limite massimo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila) all'anno;
 - g) spese per automezzi, quali a titolo esemplificativo: carburante, assicurazioni, manutenzioni. Dette spese possono essere imputate come rimborso chilometrico;
 - h) spese generali, quali a titolo esemplificativo, in quota parte: costo personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. È ammesso a contributo un importo nel limite massimo del 20% dei costi diretti per la gestione del Servizio;
 - i) coperture assicurative obbligatorie purché non finanziate da altri Enti, tra le quali rientrano ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) connessi allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del Servizio. Le assicurazioni per la sede rientrano tra quelle di cui alla lettera e);
 - j) piccole attrezzature (ad esempio telefoni, computer, etc..) strettamente collegate alle attività previste;
 - k) ammortamenti: accantonamenti di quote di ammortamento di beni e attrezzature direttamente impiegati nella gestione del Servizio, sono riconosciuti nella misura di legge prevista e nella percentuale in cui il bene è dedicato al servizio, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate;
 - l) materiali di consumo e spese necessarie per la realizzazione delle attività: le spese vive (es: vitto, alloggio, trasporti, ingressi ad impianti ecc..) devono risultare coperte in massima parte dalle entrate derivanti dalle quote di compartecipazione degli utenti beneficiari delle attività, così come indicato nell'art. 8 comma 1 dello schema di convenzione.
2. Relativamente alle spese per le piccole attrezzature, arredi, materiale di consumo e cancelleria, sono ammessi gli acquisti di beni per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa), incluse le licenze d'uso software se l'acquisto è necessario per la realizzazione del Servizio.
 3. Il contributo annuo effettivo per il Servizio è pari all'85% delle spese sostenute ed ammesse entro i limiti massimi delle quote annuali di contributo come indicati nel precedente art. 2, comma 2.
 4. Possono concorrere alla quota minima del 15% del costo del servizio posta a

carico del Soggetto gestore per la realizzazione delle attività:

- le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza;
 - le spese, di cui al comma 2, per le quali non è richiesto il rimborso del costo da parte del Comune;
 - fitti figurativi (indicando il canone medio locativo dell'eventuale immobile di proprietà rilevabile nella zona di ubicazione);
 - ulteriori entrate proprie del Soggetto gestore, contributi da altri enti, contributi da privati/donazioni e altre entrate.
5. Le entrate devono essere dichiarate e inserite nel piano economico e nel rendiconto e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra le spese ammesse e le entrate (almeno il 15% della spesa ammissibile) costituisce la spesa finanziabile fino agli importi massimi stabiliti nell'art. 2 comma 2.
 6. Tutte le spese si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il soggetto gestore.
 7. Le spese dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e devono essere supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura delle stesse, quali fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.
 8. Sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, bonifici, ecc.). Sono esclusi i pagamenti in contanti.
 9. I documenti comprovanti la spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto a quelli degli anni di competenza non possono essere riconosciuti anche se in connessione con il servizio.
 10. Per le spese imputate in quota parte per la realizzazione del Servizio, in fase di previsione e rendicontazione dovrà essere descritto nella relazione finanziaria il metodo utilizzato per la ripartizione e il prospetto di calcolo illustrativo dell'eventuale imputazione pro-quota del costo.
 11. Gli importi di spesa finanziabili non devono superare i limiti stabiliti, per tipologia e/o importo, secondo quanto precisato nei commi precedenti, fatte salve le eventuali compensazioni secondo quanto dettagliato nel successivo art. 14.
 12. Nella redazione del piano economico di previsione e del rendiconto economico il soggetto gestore deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
 13. Le spese ammesse ed elencate nel piano economico non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte del Comune di Trento, o da altri enti di diritto privato controllati dal Comune o società partecipate dallo stesso.
 14. Le eventuali entrate devono essere dichiarate e inserite nel piano economico e nel rendiconto vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra le spese ammesse e le entrate costituisce la spesa finanziabile per la concessione del contributo fino all'importo massimo stabilito nell'art. 2 comma 2.

Art. 13 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) costi non direttamente riconducibili al progetto e non puntualmente identificati nel piano economico;

- b) costi di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla presentazione del progetto o propedeutici alla rendicontazione del progetto stesso;
- c) sanzioni e interessi passivi;
- d) acquisto di attrezzatura, arredi, materiale di consumo e cancelleria di costo unitario superiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
- e) spese di rappresentanza;
- f) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- g) spese per manutenzione straordinaria su immobili.

Art. 14 - Variazioni e compensazioni

1. Con riferimento al piano economico, eventuali variazioni compensative tra le voci di spesa di entità pari o inferiore al 10% del valore della spesa complessiva devono essere comunicate al Servizio Welfare e coesione sociale ed evidenziate all'atto della presentazione delle rendicontazioni annuali, precisandone le motivazioni.
2. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 10% devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale su richiesta motivata del soggetto gestore
3. Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.

Art. 15 - Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate da apposita convenzione che verrà sottoscritta dalla Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale e dal Soggetto gestore (soggetto proponente selezionato nell'ambito della presente procedura).
2. Detta convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'articolo 28 della L.p. 23/1992 e dell'articolo 3, comma 2, della L.p. 13/2007 e sarà stipulata mediante scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente Bando (Allegato 2) e del progetto del soggetto proponente.
3. La convenzione indica:
 - gli obblighi di servizio pubblico che il Comune di Trento pone a carico del soggetto gestore ed assegnatario del contributo, definendo gli interventi e le modalità di sviluppo;
 - le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione per analogia dell'articolo 32, comma 4 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
 - gli obblighi delle parti;
 - le modalità di liquidazione del contributo;
 - il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Servizio;
 - le vicende soggettive dell'assegnatario;
 - le ipotesi di decadenza e di rinuncia del contributo;
 - il trattamento dei dati personali.
4. La convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello schema di convenzione.

Art. 16 - Obblighi del beneficiario del contributo

1. Il beneficiario del contributo, nonché soggetto gestore del Servizio, è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) dare esecuzione a quanto previsto nello schema di convenzione (Allegato 1.2), che integrato con il progetto presentato in sede di domanda di contributo, verrà sottoscritto dalle parti e costituirà impegno negoziale. Laddove il beneficiario sia inadempiente rispetto alla realizzazione dell'attività o del progetto oggetto di contributo, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare in tutto o in parte l'erogazione, in dipendenza della gravità dell'inadempimento;
 - b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'articolo 35 del decreto Legge n. 34/2019;

Art. 17 - Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Welfare e coesione sociale all'indirizzo:

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

2. Il Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito del Comune:

www.comune.trento.it/_____

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI CON RELATIVA PONDERAZIONE

Bando per la gestione del servizio “Costruzione e promozione di reti territoriali per persone con disabilità, loro famiglie e caregivers nell’ambito del Territorio Val d’Adige”.

1. Ogni soggetto proponente presenta un progetto articolato in più voci corrispondenti agli elementi e sub-elementi di valutazione:
 - A) *conoscenza del contesto in relazione al Territorio Val d’Adige e ai destinatari degli interventi;*
 - B) *apertura alla comunità e lavoro in rete con altri soggetti formali e informali;*
 - C) *anni di esperienza nel servizio di cui alla scheda 5.1 del Catalogo dei servizi socio assistenziali per lo specifico ambito della disabilità e/o interventi analoghi;*
 - D) *articolazione del progetto;*
 - E) *organizzazione del servizio;*
 - F) *personale;*
 - G) *volontariato;*
 - H) *dotazione di attrezzature e automezzi;*
 - I) *sostenibilità;*
 - J) *elementi migliorativi che non comportano ulteriori costi per l’Amministrazione comunale.*
2. Si invita il soggetto proponente a presentare il progetto su un documento in formato A4 di massimo 30 facciate, utilizzando carattere Arial 11 e interlinea 1,5.
3. Il punteggio relativo agli elementi C) e D.8) verrà assegnato su base tabellare.
4. Per le rimanenti voci la Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della qualità delle proposte e assegnando a ciascun sub-elemento un giudizio valutativo che corrisponde ad un coefficiente come indicato nella Tabella A. Per ogni sub-elemento il punteggio è ottenuto moltiplicando il coefficiente per il limite massimo di punteggio indicato nella Tabella B.
5. Nel caso di parità di punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi parziali per ogni elemento, ha priorità il progetto che ottiene il punteggio più elevato nell’elemento D) (articolazione del progetto) e in subordine, nell’elemento B) (Apertura alla comunità e lavoro in rete con altri soggetti formali e informali).

Tabella A

valutazione	coefficiente
<i>ottimo</i>	1
<i>molto buono</i>	0,9
<i>buono</i>	0,8
<i>quasi buono</i>	0,7
<i>discreto</i>	0,6
<i>quasi discreto</i>	0,5
<i>sufficiente</i>	0,4
<i>appena sufficiente</i>	0,3
<i>carente</i>	0,2
<i>inadeguato</i>	0,1
<i>non valutabile</i>	0,0

Tabella B

ELEMENTO DI VALUTAZIONE A	max 3 punti
Conoscenza del contesto in relazione al Territorio Val d'Adige e ai destinatari degli interventi	
<i>La valutazione sarà effettuata in relazione all'accuratezza della descrizione del contesto e dell'analisi operata dal soggetto proponente</i>	
A.1 Analisi del contesto attuale, in particolare per quanto attiene i bisogni delle persone con disabilità, famiglie e caregivers	3 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE B	max 15 punti
Apertura alla comunità e lavoro in rete con altri soggetti formali e informali	
<i>La valutazione sarà effettuata con riferimento agli elementi che dimostrano la capacità del soggetto proponente di lavorare in rete ed in maniera integrata sul territorio</i>	
B.1 modalità di integrazione nella comunità degli interventi di cui all'art. 5 della Convenzione	5 punti
B.2 modalità e metodologie di lavoro per valorizzare il ruolo delle persone con disabilità, familiari e caregivers nella logica del coinvolgimento degli "esperti per esperienza"	5 punti
B.3 partnership con soggetti profit o non profit del Territorio (Allegato E al bando)	5 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE C	max 6 punti
Anni di esperienza nel servizio di cui alla scheda 5.1 del Catalogo dei servizi socio assistenziali per lo specifico ambito della disabilità e/o interventi analoghi	
<i>La valutazione sarà effettuata considerando l'esperienza del soggetto proponente (sommando l'esperienza di ciascun soggetto in caso di associazione o consorzio) negli ultimi 3 anni, da calcolarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del presente Bando.</i>	
C.2 esperienza maggiore di 36 mesi	6 punti
C.3 esperienza maggiore di 24 e fino a 36 mesi	4 punti
C.4 esperienza maggiore di 12 e fino a 24 mesi	2 punti
C.5 esperienza inferiore a 12 mesi	0 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE D	max 20 punti
Articolazione del progetto	
<i>La valutazione dei punti da D1 a D7 sarà effettuata sulla chiarezza e completezza nella descrizione degli interventi, articolazione e modalità di attuazione, tenendo conto della coerenza con le finalità e gli obiettivi da raggiungere e valorizzando elementi di innovazione proposti.</i>	
D.1 interventi con finalità culturali, formative, sportive, espressive, creative, ricreative	4 punti
D.2 interventi con finalità di socializzazione della durata di una intera giornata quali gite, escursioni, eventi comunitari	2 punti
D.3 interventi con finalità di sollievo per le famiglie e di conciliazione famiglia-lavoro articolati su più giornate anche continuative	2 punti
D.4 interventi finalizzati all'incontro e sostegno reciproco tra famiglie	3 punti
D.5 interventi, anche individuali, qualificati e finalizzati all'orientamento e accompagnamento nonchè di sostegno psico-sociale	3 punti
D.6 interventi individuali di relazione frontale realizzati con l'impiego di volontari	2 punti

D.7 interventi finalizzati alla sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, alle tematiche legate alla disabilità svolti anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;	2 punti
D.8 disponibilità a seguire numero 2 situazioni di monitoraggio interventi di accoglienza adulti ulteriori a quelle previste all'art. 5 comma 2 lettera j) della convenzione	2 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE E	max 11 punti
Organizzazione del servizio <i>La valutazione sarà effettuata tenendo conto dell'adeguatezza del modello organizzativo proposto</i>	
E.1 modalità di organizzazione degli interventi, fasi e tempi di attivazione, monitoraggio, supervisione	3 punti
E.2 criteri per l'accesso agli interventi di cui all'art. 3 della convenzione	4 punti
E.3 sistema di valutazione degli interventi di cui all'art. 9 della convenzione	4 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE F	Max 6 punti
Personale	
F.1 piano di formazione e supervisione del personale: descrizione dei moduli previsti e delle tematiche proposte	2 punti
F.2 contenimento del turnover: descrizione delle misure organizzative poste a presidio del servizio per garantire la continuità degli interventi ed eventuali sostituzioni	2 punti
F.3 esperienza e qualificazione del personale, organigramma e specifiche funzioni.	2 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE G	max 15 punti
Volontariato	
G.1 progetto di coinvolgimento di volontari e di "esperti per esperienza"	5 punti
G.2 numero e consistenza delle figure di volontariato	5 punti
G.3 piano di formazione e supervisione dei volontari: numero e consistenza dei moduli formativi.	5 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE H	max 4 punti
Dotazione di attrezzature e automezzi <i>Per la valutazione si terrà conto della tipologia delle attrezzature e del numero e caratteristiche degli automezzi messi a disposizione per l'attività</i>	
H.1 Attrezzature quali ad esempio: telefoni, tablet, notebook, personal computer, etc...	2 punti
H.2 Automezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità per le uscite sul territorio e per l'accompagnamento in aggiunta a quanto previsto dall'art. 16 della convenzione.	2 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE I	max 15 punti
Sostenibilità <i>Per la valutazione si terrà conto del grado di efficienza, della congruità del piano economico, del sistema di compartecipazione dei beneficiari nonché delle modalità di reperimento fondi</i>	
I.1 Sistema di compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari di cui all'art. 8 della convenzione: grado di coerenza rispetto al principio di equità	3 punti
I.2 Congruità del piano economico:	5 punti

a) completezza del piano economico comprensivo della quota minima di cofinanziamento b) dettaglio e disaggregazione delle voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei dati esposti c) coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto d) coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale	
I.3 Percentuale di cofinanziamento garantita oltre il minimo stabilito del 15%	4 punti
I.4 Modalità di reperimento e gestione dei finanziamenti esterni: trasparenza nelle azioni di fundraising e ambiti di utilizzo	3 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE J	max 5 punti
Elementi migliorativi che non comportano ulteriori costi per l'Amministrazione comunale	
<i>Per la valutazione si terrà conto degli elementi che elevano la qualità del servizio</i>	
J.1 Messa a disposizione di figure specialistiche non richieste dal Catalogo , anche di supporto alle équipes di lavoro oltre che ai beneficiari e loro famiglie	2 punti
J.2 Altre attività non previste dalla convenzione	3 punti

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO “COSTRUZIONE E PROMOZIONE DI RETI
TERRITORIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ, LORO FAMIGLIE E
CAREGIVERS NELL’AMBITO DEL TERRITORIO VAL D’ADIGE”

CUP: _____

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale e coesione sociale

e

il Soggetto gestore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2022, n. 168, prevede all’interno dell’area strategica “*Siamo comunità*” l’obiettivo di “*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*” e l’obiettivo operativo “*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 15.11.2022 il Comune di Trento, nell’ambito della gestione associata per il Territorio Val d’Adige, ha individuato la procedura per la realizzazione del servizio “Costruzione e promozione di reti territoriali” rivolto a persone con disabilità, che prevede l’erogazione di un contributo a norma dell’articolo 36 bis della L.p. 13/2007 attraverso la selezione di una proposta progettuale presentata da un soggetto del Terzo settore, autorizzato e accreditato per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018;
- con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ è stata approvata la documentazione necessaria per l’istruttoria della procedura;
- con il Bando del _____, prot. _____ l’Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento del servizio, tra cui l’individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell’ambito dell’azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale e Coesione sociale e coesione sociale n. 15/____ del _____ è stata individuata come idonea la proposta progettuale di _____;

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Principi

La presente convenzione si richiama a diversi principi ispiratori relativi ai diritti delle persone con disabilità, di seguito elencati. Tali principi sono fondamentali per orientare le azioni necessarie alla realizzazione del Servizio oggetto della presente Convenzione, rispetto ai quali è attesa piena adesione da parte del Soggetto gestore e condivisione.

In primis ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si evidenzia lo scopo di *“Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità”* (Art. 1).

A tal fine si richiama in particolare l'articolo 19: *“Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”*.

La Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 è stata presentata dalla Commissione europea per garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, in linea con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella sezione *“Qualità della vita dignitosa e vita indipendente”* si evidenzia che *“Per una vita indipendente è necessario un panorama differenziato di servizi di qualità, accessibili anche dal punto di vista economico, e incentrati sulla persona, erogati a livello della comunità e della famiglia [...] facilitando in tal modo le attività quotidiane e offrendo possibilità di scelta alle persone con disabilità e alle loro famiglie”*.

La piena inclusione delle persone con disabilità nella società non può realizzarsi senza un coinvolgimento di quest'ultima. Le Linee guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità presentate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sanciscono che nell'elaborazione e realizzazione di progetti *“devono essere previste forme di coinvolgimento attivo del mondo associativo e della comunità di riferimento”* promuovendo *“interventi di welfare di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria, anche grazie al sostegno allo sviluppo di un partenariato di territorio in grado di valorizzare l'impegno delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché delle diverse organizzazioni del Terzo Settore operanti nella comunità di riferimento.”*

Le recenti Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza del Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità (settembre 2022) ribadiscono che *“Un elemento fondamentale per vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella comunità è che tutte le persone con disabilità abbiano il sostegno, basato sulle loro scelte, di cui possono aver bisogno per svolgere le attività quotidiane e partecipare alla società [...] Il sostegno comprende un'ampia gamma di assistenza formale e di reti informali basate sulla comunità.”*

Art. 2 - Oggetto, destinatari e obiettivi generali del servizio

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'articolo 28 della L.p. 23/1992 e dell'articolo 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto l'attivazione di un servizio che si colloca all'interno del sistema dei servizi territoriali di cui al Catalogo dei

servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020, di cui alla scheda 5.1 (costruzione e promozione di reti territoriali), con specifico riferimento all'ambito della disabilità.

2. Gli interventi da realizzare rientrano complessivamente nelle macroaree "Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale" (art. 33 della L.p. 13/2007) dei livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale, come specificato nelle "Linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli Enti Locali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28.05.2021.
3. I destinatari e attori degli interventi sono persone con disabilità e le loro famiglie, i caregivers in qualità di esperti per esperienza nonché la comunità tutta all'interno della quale ogni soggetto è attivo e portatore di un ruolo sociale.

I potenziali beneficiari di interventi diretti sono stimati - su base annua - in 160 persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e non oltre i 64 anni con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%, di norma residenti nel Territorio val d'Adige.

4. Gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere sono:
 - valorizzare l'esperienza di persone con disabilità e familiari delle stesse nella logica del coinvolgimento degli "esperti per esperienza";
 - contrastare le situazioni di marginalità, esclusione, isolamento e solitudine delle persone con disabilità e promuovere la loro inclusione sociale, la socializzazione e l'emancipazione;
 - sostenere le famiglie delle persone con disabilità e le reti territoriali che collaborano per l'attivazione e la costruzione del loro progetto di vita, al fine di favorire il protagonismo e l'accesso ai diritti di cittadinanza;
 - valorizzare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti delle persone disabili, promuovendo l'importanza della solidarietà e dell'impegno del volontariato;
 - creare e potenziare reti di sostegno e servizi di prossimità in favore delle persone con disabilità e loro famiglie;
 - promuovere e sostenere processi di cambiamento culturale nella comunità per trovare soluzioni che favoriscano il benessere e l'inclusione delle persone con disabilità.
5. Parte integrante e sostanziale della presente convenzione è il progetto del Soggetto gestore.

Art. 3 - Modalità di accesso

1. L'accesso agli interventi è diretto. Il Soggetto gestore garantisce ai beneficiari pari opportunità di accesso alle attività, previa valutazione dei bisogni della persona e della rispettiva rete familiare e di sostegno, della possibilità/opportunità o meno di accesso ad altri interventi e/o servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio. Questo in un'ottica di prevenzione e riduzione dell'attivazione di interventi di tipo residenziale e semiresidenziale.
2. I criteri di accesso sono dettagliati nel progetto del Soggetto gestore e disciplinano anche le modalità per favorire la fruizione degli interventi da parte di un'ampia platea di richiedenti.
3. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può segnalare persone o nuclei, per un numero massimo di 10 unità all'anno, che si trovano in condizioni di vulnerabilità tali da necessitare

l'attivazione tempestiva e indifferibile di interventi di supporto. Tali situazioni sono presentate nel Gruppo di regia di cui all'art. 10 per la condivisione circa le modalità di avvio degli interventi.

Art. 4 - Durata

1. Il Servizio di cui alla presente convenzione decorre dal giorno 1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2026. La convenzione è prorogabile per ulteriori due anni previa valutazione del Servizio Welfare e Coesione sociale circa l'andamento del servizio e i bisogni emergenti. L'eventuale proroga è comunicata al Soggetto gestore entro il 30 settembre 2025.

Art. 5 – Tipologia e caratteristiche degli interventi

1. Il servizio è realizzato secondo un modello orientato non solo a dare risposte ed offrire interventi ed opportunità, ma anche a favorire la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, loro famiglie e caregivers in qualità di esperti per esperienza. Gli interventi hanno sempre carattere inclusivo in quanto attivati in contesti di normalità sul territorio e hanno di norma una dimensione di gruppo.
2. Il Soggetto gestore garantisce la realizzazione dei seguenti interventi con le modalità indicate e secondo il dettaglio di cui al progetto presentato:

a) interventi diversificati con finalità culturali, formative, sportive, espressive, creative, ricreative, ecc.. Gli interventi sono attivi per almeno 6 giorni settimanali e si realizzano principalmente in luoghi e strutture già esistenti sul territorio (es. palestre, piscine, parchi pubblici, teatri, laboratori artistici, sedi associative o adibite a laboratori, altro..) secondo un'articolazione oraria mattutina pomeridiana e serale. Il monte ore dedicato a questa tipologia di intervento è fissato in un minimo di 4500 ore di attività frontali annue. Per il periodo dal 1 settembre al 31 maggio sono garantiti almeno 15 diversi tipi di attività settimanali.

Sono predisposti due piani delle attività, uno per il periodo settembre-maggio e uno per il periodo giugno-agosto, da trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale rispettivamente entro i mesi di agosto e di aprile di ciascun anno.

Per questa tipologia di intervento i gruppi sono formati di norma da un numero massimo di 15 persone con disabilità. Il Soggetto gestore garantisce ad ogni richiedente un minimo di 8 ore settimanali di attività frontale e per eventuali deroghe è tenuto al confronto con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale.

b) interventi con finalità di socializzazione della durata di una intera giornata quali gite, escursioni, eventi comunitari per un minimo di 5 eventi annui;

c) interventi con finalità di sollievo per le famiglie e di conciliazione famiglia-lavoro, articolati su più giornate, anche continuative. Tali interventi sono realizzati prevalentemente durante il periodo estivo anche presso strutture/sedi fuori città, per un periodo massimo complessivo di quattro settimane;

d) interventi finalizzati all'incontro e sostegno reciproco, anche attraverso la modalità dell'auto-mutuo aiuto tra famiglie, anche a tema su specifiche problematiche o bisogni affettivo-relazionali e aspetti legati al benessere della persona;

e) interventi, anche individualizzati, a cura di personale qualificato finalizzati all'orientamento e accompagnamento, in particolare rispetto all'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi, nonché di sostegno psico-sociale in relazione a particolari

momenti e/o vissuti di fatica a favore della persona con disabilità, della famiglia, del caregivers.

Il Soggetto gestore garantisce un presidio attivo presso la sede dal lunedì al venerdì per almeno 8 ore giornaliere per:

- colloqui di valutazione e analisi del bisogno per l'accesso alle attività
- incontri e colloqui programmati e/o al bisogno con la persona, famiglia, caregivers;

f) interventi individuali di relazione frontale realizzati con l'impiego di volontari coordinati da operatori qualificati;

g) interventi finalizzati alla sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, sulle tematiche legate alla disabilità, svolti anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado);

h) interventi finalizzati alla ricerca, fidelizzazione e formazione di volontari e di esperti per esperienza;

i) iniziative integrate e di rete con il coinvolgimento della comunità locale e delle realtà formali e informali del territorio per un minimo di 2 progettualità condivise e in rete all'anno;

j) interventi nell'ambito del "Progetto accoglienza adulti" del Comune - Servizio Welfare e Coesione sociale - a favore di almeno 5 persone, finalizzati a mantenere la domiciliarità e a contrastare la solitudine di persone disabili (persone accolte) che vengono supportate nel loro contesto abitativo da altre persone opportunamente formate (accoglienti). L'intervento del Soggetto gestore comporta un impiego di personale pari a 5 ore mensili per il monitoraggio di ciascun intervento di accoglienza adulti (pari a 25 ore mensili) con il coordinamento del Servizio Welfare e Coesione sociale, consiste nell'aiutare e facilitare la relazione tra accogliente e accolto, nel sostenerne le motivazioni e nell'affrontare eventuali momenti di crisi.

Art. 6 Sede

1. Il Soggetto gestore individua luoghi e sedi opportune nel Territorio Val d'Adige per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5.
2. Il Soggetto gestore mette inoltre a disposizione una sede operativa adeguatamente attrezzata, sbarriata e accessibile, in particolare per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 5 comma 2 e per il lavoro di back office, situata nel Comune di Trento, in una zona facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

Art. 7 - Coordinamento

1. Al Soggetto gestore sono riconosciute 38 ore settimanali di personale qualificato per la gestione delle seguenti attività:
 - a) organizzazione del lavoro degli operatori e pianificazione degli interventi;
 - b) coordinamento dei volontari e degli esperti per esperienza;
 - c) monitoraggio costante della qualità degli interventi e verifica/valutazione degli stessi;

- d) raccordo e collaborazione massima e costante con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale garantendo la presenza agli incontri del Gruppo di regia di cui all'art. 10;
- e) partecipazione ad incontri congiunti con il Servizio Welfare e Coesione sociale - e con i referenti di altri servizi specialistici territoriali, anche sanitari eventualmente coinvolti - finalizzati all'integrazione degli interventi, nel caso di utenti in carico al Comune di Trento che fruiscono del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari

1. Per le attività di cui all'art. 5, lettere a), b), c) si applica il sistema di compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari previsto dal Soggetto gestore. Tale sistema garantisce la massima copertura delle spese vive (es: vitto, alloggio, trasporti, ingressi ad impianti ecc..) per la realizzazione delle attività.
2. Il sistema di compartecipazione alla spesa tiene conto della condizione economica del nucleo familiare, valutata mediante utilizzo di specifici ed adeguati indicatori e della tipologia degli interventi offerti.
3. Il sistema di compartecipazione potrà essere soggetto a revisione solo previa condivisione con il Gruppo di regia di cui all'art. 10.

Art. 9 - Valutazione

1. Per la valutazione della qualità degli interventi si applica il sistema proposto dal Soggetto gestore che prevede la partecipazione attiva dei beneficiari. Il Servizio Welfare e Coesione sociale si riserva di implementare il sistema in coerenza con eventuali linee guida in materia di valutazione dei servizi socio-assistenziali.
2. Annualmente dovrà essere inviata al Servizio Welfare e Coesione sociale una relazione sull'attività di valutazione effettuata con il sistema di cui al comma 1.

Art. 10 - Gruppo di regia

1. Il Gruppo di regia è composto da due referenti del Comune di Trento (individuati e designati dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale) e da due referenti del Soggetto gestore. Potranno essere coinvolti, al bisogno, eventuali altri soggetti competenti in materia amministrativa, di ricerca e di valutazione.
2. Il Gruppo di regia si riunisce almeno 4 volte all'anno.
3. Le funzioni del Gruppo di regia riguardano in particolare:
 - condivisione della programmazione annuale (comprensiva dei due piani delle attività per i periodo settembre-maggio e giugno-agosto come previsto nell'articolo 5 c.2 lettera a)) proposta dal Soggetto gestore e dei risultati raggiunti e l'eventuale elaborazione di dati e report specifici sull'attività svolta;
 - presentazione delle persone o nuclei segnalati dal Servizio Welfare e Coesione sociale di cui all'art. 3 comma 3 e condivisione circa le modalità di avvio degli interventi;
 - valutazione del bisogno, tempi e modalità per garantire la continuità del servizio

anche per le persone con disabilità, residenti fuori dal Territorio Val d'Adige, attualmente inserite nei "servizi diurni inclusivi" gestiti dalla cooperativa "La Rete";

- gestione di eventuali criticità.

Art. 11 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvarrà di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del Servizio, possibilmente di entrambi i sessi, anche attraverso la rete di partenariato attivata per la gestione del Servizio.
2. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 14, il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) reperibilità;
 - g) ROL ed ex festività;
 - h) modalità di cambio appalto.
5. A decorrere dall'avvio del Servizio, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 e per l'attività di coordinamento di cui all'art. 7 devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al punto 5.1 del Catalogo dei servizi socio- assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
6. Il team di lavoro deve mantenere costanti rapporti con gli altri Enti del Terzo settore e le altre realtà che lavorano nel territorio con funzioni complementari e congruenti agli interventi del Servizio.
7. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura oltre a quanto specificato nei precedenti commi anche un team di lavoro con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:

- conoscenza delle problematiche sottese ai beneficiari del Servizio con cui si relazionerà maggiormente;
 - elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti di intervento;
 - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.
8. Il Soggetto gestore deve garantire la continuità del servizio provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
9. Il Soggetto gestore deve trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato. In caso di variazioni dell'organico, il Soggetto gestore è tenuto a trasmettere l'elenco nominativo aggiornato.

Art. 12 - Volontari ed esperti per esperienza

1. Per lo svolgimento del Servizio il Soggetto gestore garantisce anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del Soggetto gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore. Il Soggetto gestore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti negli interventi (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
2. Per lo svolgimento degli interventi il Soggetto gestore coinvolge persone "esperte per esperienza", sia beneficiari che loro familiari, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati come previsto nella proposta progettuale. Il sapere esperienziale della persona esperta per esperienza costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, creando un clima di maggior fiducia e responsabilità, che diventa pertanto condivisa e partecipata.
3. Gli esperti per esperienza sono risorse da coinvolgere sia in ambiti promozionali e di testimonianza (con l'obiettivo di riduzione dello stigma), sia nella programmazione ed organizzazione dei servizi, nella loro gestione e, soprattutto, nella costruzione di modelli di valutazione del servizio. Per gli esperti per esperienza possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto sopra precisato.

Art. 13 - Formazione e supervisione

1. Al personale impiegato nella realizzazione del Servizio, compreso il coordinatore, il Soggetto

gestore garantisce la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi, sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno 16 (sedici) ore all'anno.

2. Al personale volontario il Soggetto gestore assicura adeguata preparazione sulle attività ed o compiti da svolgere per migliorare l'apporto individuale e il lavoro di squadra, ed assicura il supporto e l'affiancamento necessario, anche attraverso interventi di supervisione finalizzati a prevenire il burn-out.

Art. 14 - Clausola sociale

1. In caso di subingresso nella realizzazione del Servizio, il Soggetto gestore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale impiegato alla data del 30 settembre 2022 nella realizzazione dell'analogo servizio, con riferimento al personale dedicato alle funzioni socio-educative di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al Bando, ricorrendo per quanto compatibili alle procedure previste dai commi 4 e ss. dell'articolo 32 della L.p. 2/2016.
2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione e dall'allegato progetto del Soggetto gestore.

Art. 15 - Risorse finanziarie, modalità di erogazione e rendicontazione per la liquidazione del contributo

1. Il Comune di Trento ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 1.605.000,00 (unmilione seicentocinquemila/00) per l'intera durata della presente convenzione, determinato secondo quanto previsto dagli artt. 2, 12 e 13 del Bando, pari all'85% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute e, comunque, nei limiti delle quote di finanziamento di seguito specificate:
 - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 401.250,00
 - anno 2024: euro 535.000,00
 - anno 2025: euro 535.000,00
 - anno 2026 (periodo gennaio-marzo): euro 133.750,00
2. Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità
3. Il contributo, riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate per la realizzazione del Servizio, sarà liquidato nel seguente modo:
 - per l'anno 2023 (periodo aprile-dicembre) in n. 3 (tre) ratei, i primi due pari al 33% e il terzo pari al 34% del contributo concesso nell'anno di riferimento;
 - per gli anni 2024 e 2025 in n. 4 (quattro) ratei, ogni rateo pari al 25% del contributo concesso nell'anno di riferimento;
 - per l'anno 2026 (periodo gennaio-marzo) in un unico rateo pari al 100% del contributo concesso nell'anno di riferimento.

4. Per l'erogazione dei ratei di contributo il Soggetto gestore deve presentare al Servizio Welfare e Coesione sociale e coesione sociale una specifica domanda di liquidazione, con le seguenti tempistiche:
 - a) dopo il 31 marzo, per il periodo gennaio – marzo;
 - b) dopo il 30 giugno, per periodo aprile – giugno;
 - c) dopo il 30 settembre, per il periodo luglio – settembre;
 - d) dopo il 31 dicembre ed entro fine febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, per il periodo ottobre - dicembre.
5. A ciascuna domanda di liquidazione dei ratei dei punti a), b) e c) del comma precedente, è necessario allegare la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto gestore:
 - a) una relazione illustrativa contenente la descrizione delle attività svolte suddivise per tipologia, il numero di beneficiari partecipanti, le ore di frequenza alle attività frontali, il numero di nuovi accessi;
 - b) il time sheet del personale e dei volontari e dagli esperti per esperienza, con l'indicazione dell'impiego complessivo degli stessi;
 - c) un rendiconto indicante le spese sostenute e le entrate conseguite fino al periodo di riferimento.
6. Alla domanda di liquidazione del punto d) del comma 3 va allegata la seguente documentazione:
 - a) la relazione illustrativa di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo con riferimento all'ultimo trimestre;
 - b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Soggetto gestore dalla quale risulti la regolare esecuzione di tutte le attività previste, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute nell'anno e il possesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo non inferiore a quello del contributo;
 - c) il rendiconto economico annuale, indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute secondo quanto definito all'art. 12 del Bando e le eventuali entrate conseguite riconducibili al Servizio nell'anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre);
 - d) la relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel consuntivo;
 - e) la documentazione originale comprovante le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente conseguite.
7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Bando, qui richiamato integralmente.
8. Se in sede di rendicontazione annuale di cui al comma 3 lett. d) , la differenza tra il totale delle spese sostenute ritenute ammissibili e le eventuali entrate conseguite e correlate al Servizio risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune di Trento sino alla data dell'effettivo versamento.
10. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione delle attività previste per la realizzazione del Servizio.

Art. 16 - Altri obblighi e prerogative del Soggetto gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. Per facilitare la realizzazione del Servizio il Soggetto gestore garantisce la disponibilità di:
 - attrezzature informatiche per la redazione della reportistica, aggiornamento data base, gestione attività ordinarie di back office;
 - telefoni cellulari attivi per gli operatori che svolgono l'attività in forma diffusa sul territorio;
 - almeno un automezzo attrezzato per persone con disabilità per le uscite sul territorio e per accompagnamenti o in caso di urgenze e particolari necessità.
2. Il Soggetto gestore assicura la massima diligenza nella realizzazione degli interventi e garantisce:
 - la collaborazione con altre realtà del territorio, istituzionali e non, al fine di raggiungere gli obiettivi degli interventi;
 - la partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro promossi dal Comune sulla disabilità e su tematiche specifiche riferite agli interventi oggetto di finanziamento;
 - il controllo del comportamento professionale degli operatori sociali in termini di rispetto delle indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni e gli orari stabiliti;
 - la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'articolo 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 17 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.

2. Il Soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto gestore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento - Servizio Welfare e Coesione sociale e Coesione sociale e coesione sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È obbligo del Soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del Servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del Servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del Servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. Il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 19 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il Soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del Servizio al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del Servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 20 - Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Trento fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 21 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
 - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 20, comma 2.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'articolo. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato agli interventi al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.
5. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento agli interventi.

Art. 22 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il Soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.

2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 23 - Obblighi di tracciabilità

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo articolo 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione precedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 24 - Vigilanza e monitoraggio

1. Il Comune di Trento, tramite il Servizio Welfare e Coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio sullo svolgimento del Servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente convenzione verrà stipulata per scambio di corrispondenza ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.